



2024/1365

17.5.2024

THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN COMMISSION

THE COURT OF JUSTICE OF THE
EUROPEAN UNION

THE EUROPEAN CENTRAL
BANK

THE EUROPEAN COURT OF
AUDITOR

THE EUROPEAN ECONOMIC
AND SOCIAL COMMITTEE

THE EUROPEAN COMMITTEE OF
THE REGIONS

Accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni, che istituisce un organismo interistituzionale per le norme etiche per i membri delle istituzioni e degli organi consultivi di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

LA BANCA CENTRALE EUROPEA,

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

considerando quanto segue:

- (1) L'etica, l'integrità e la trasparenza sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini dell'Unione nell'operato politico, legislativo e amministrativo delle istituzioni dell'Unione. I soggetti dell'Unione si adopereranno per promuovere la convergenza su una cultura comune fondata su tali valori, conformemente ai trattati.
- (2) Ai membri delle istituzioni dell'Unione e degli organi consultivi dell'Unione di cui all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea incombe la specifica responsabilità di difendere e applicare i principi etici e gli obblighi sanciti dai trattati e dalle norme che ciascuna istituzione e organo consultivo ne deriva.
- (3) È importante che le istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione dispongano di norme chiare e trasparenti al riguardo, e che le applichino. Dovrebbero inoltre basarsi su un quadro comune di norme minime di integrità e indipendenza rivolte ai rispettivi membri e disporre di meccanismi atti a garantire il rispetto delle norme etiche a questi applicabili.
- (4) Scopo del presente accordo è instaurare un quadro interistituzionale di cooperazione sulle norme etiche per i membri delle parti istituendo un organismo interistituzionale per le norme etiche («organismo»). Su sua richiesta, anche la Banca europea per gli investimenti può diventare parte del presente accordo dopo la sua entrata in vigore.
- (5) Per garantire l'indipendenza del potere giudiziario, è opportuno limitare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nel contesto del presente accordo a quello di osservatrice. Tale ruolo le consentirebbe di fruire delle norme minime comuni dell'organismo in sede di riflessione sulle proprie norme etiche.

- (6) L'organismo dovrebbe avere il compito di elaborare norme minime comuni di condotta per i membri delle parti in un numero definito di ambiti conformemente al presente accordo («norme minime comuni»), procedere a scambi di opinioni sull'autovalutazione effettuata da un'istituzione o da un organo consultivo sull'allineamento delle norme interne alle norme minime comuni e promuovere la cooperazione interistituzionale in questo settore. L'organismo dovrebbe inoltre contribuire a sensibilizzare sull'importanza di una condotta etica e delle norme minime comuni. A tal fine gli esperti indipendenti possono coadiuvarlo nelle iniziative.
- (7) Gli organi e organismi dell'Unione diversi dalle parti del presente accordo possono decidere volontariamente di applicare l'intera serie di norme minime comuni elaborate dall'organismo, o che questo elaborerà, in relazione alle norme applicabili alle persone, diverse dal rispettivo personale, che svolgono una funzione analoga a quelle svolte dai membri delle parti del presente accordo.
- (8) Lo scambio di opinioni sulle autovalutazioni dovrebbe applicarsi anche agli organi e organismi dell'Unione diversi dalle parti che scelgono volontariamente di applicare l'intera serie di norme minime comuni. A tal fine ciascuno di essi dovrebbe designare un rappresentante per lo scambio di opinioni.
- (9) Nell'applicazione del presente accordo è opportuno tenere pienamente conto delle caratteristiche e dello status specifico di ciascuna delle sue parti e dei relativi membri.
- (10) Nessuna disposizione del presente accordo dovrebbe impedire a una parte di imporre requisiti etici più rigorosi ai propri membri, in particolare in considerazione di un rischio specifico associato al mandato e ai compiti della parte o dei relativi membri.
- (11) In nessun caso il presente accordo dovrebbe giustificare un abbassamento degli standard etici già applicati da una delle parti nelle materie disciplinate dal presente accordo.
- (12) Le istituzioni e gli organi consultivi dell'Unione europea usano le dichiarazioni di interessi e altre dichiarazioni scritte standardizzate dei membri. Ciascuna parte del presente accordo dovrebbe avere la possibilità di consultare gli esperti indipendenti o di porre loro domande al riguardo, qualora ritenga che sia particolarmente pertinente per casi che richiedono particolare attenzione o ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento di una norma etica. A tal fine gli esperti indipendenti dovrebbero presentare annualmente all'organismo una relazione che sintetizzi, in forma aggregata e anonima, le consultazioni e le domande poste dalle parti del presente accordo e il relativo seguito. Siffatte consultazioni e domande non dovrebbero tuttavia essere usate nelle procedure stabilite dai trattati per la nomina o l'elezione dei membri di una parte del presente accordo conformemente ai criteri stabiliti nei trattati.
- (13) Il funzionamento dell'organismo non dovrebbe interferire con le competenze delle parti stabilite nei trattati, né dovrebbe incidere sui rispettivi poteri di organizzazione interna o sul sistema di bilanciamento dei poteri istituito dai trattati. Non dovrebbe interferire con i poteri di altri organismi, compresi quelli dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e del Mediatore europeo.
- (14) Ciascuna parte del presente accordo dovrebbe adoperarsi per garantire l'equilibrio di genere nella nomina dei rappresentanti e supplenti in seno all'organismo. La composizione generale dell'organismo, che comprende i membri (rappresentanti e supplenti), il presidente e gli esperti indipendenti, dovrebbe tendere all'equilibrio di genere e alla diversità geografica.
- (15) Nell'esercizio dei compiti affidati loro dal presente accordo, l'organismo e gli esperti indipendenti dovrebbero tenere conto delle diverse funzioni esercitate in virtù dei trattati dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- (16) Nell'attuazione del presente accordo le parti dovrebbero agire sempre in uno spirito di leale cooperazione reciproca.
- (17) Il personale delle istituzioni e degli organi consultivi è soggetto a norme sul comportamento etico in forza dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ del Consiglio, così come in forza delle condizioni di impiego e delle norme sul personale della Banca centrale europea. Le parti del presente accordo dovrebbero condividere le migliori pratiche nelle sedi dedicate all'attuazione delle norme in materia di personale e ispirarsi alle norme minime comuni, nella misura in cui siano pertinenti, per la revisione delle regole interne ai fini dell'applicazione di dette norme sul personale.

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj).

(18) Il presente accordo è firmato dalle parti una volta espletate le rispettive procedure interne a tal fine,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni («parti») instaurano con il presente accordo un quadro interistituzionale di cooperazione sulle norme etiche istituendo un organismo interistituzionale per le norme etiche («organismo») per i membri delle parti.

Il presente accordo stabilisce il quadro giuridico e i principi di funzionamento dell'organismo.

2. Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nel contesto del presente accordo è limitato a quello di osservatrice. In tale veste la Corte partecipa alle riunioni dell'organismo ma non al processo decisionale, e riceve le informazioni messe a disposizione dei membri dell'organismo nella misura in cui la riunione e le informazioni sono riferite all'applicazione dell'articolo 8.

3. Le norme minime sulla condotta dei membri delle parti («norme minime comuni») elaborate dall'organismo conformemente al presente accordo tengono conto dello status dei membri delle parti e non entrano in conflitto con il relativo mandato nell'Unione europea.

4. Nel caso di membri delle parti che esercitano il mandato nell'Unione europea in virtù di un mandato nazionale, regionale o locale o di altra funzione o attività soggetta a norme nazionali specifiche, ovvero in aggiunta a esso o a essa, le norme minime comuni sono pertinenti soltanto per l'esercizio del mandato nell'Unione europea.

5. Su sua richiesta, la Banca europea per gli investimenti diventa parte del presente accordo. La sua partecipazione all'organismo ha effetto dalla data in cui nomina un rappresentante presso l'organismo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1. Per quanto riguarda le norme minime comuni elaborate dall'organismo prima dell'effettiva partecipazione della Banca europea per gli investimenti, si applica l'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizione di «membri delle parti»

1. Ai fini del presente accordo, per «membri delle parti» si intendono:

- a) i deputati al Parlamento europeo;
- b) l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, anche nella sua funzione di presidente del Consiglio «Affari esteri»;
- c) i membri della Commissione europea;
- d) i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea nell'esercizio delle loro funzioni;
- e) i membri della Corte dei conti europea;
- f) i membri del Comitato economico e sociale europeo in relazione all'esercizio del loro mandato nell'Unione europea;
- g) i membri e i supplenti del Comitato europeo delle regioni, tranne in relazione all'esercizio del loro mandato locale o regionale.

2. Qualora la Banca europea per gli investimenti diventi parte a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, la definizione di cui al paragrafo 1 comprende i membri del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti e i membri del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni.

*Articolo 3***L'organismo**

1. Ciascuna parte è rappresentata nell'organismo da un membro («membro dell'organismo»). A tal fine ciascuna parte nomina un rappresentante e un supplente, che siede in qualità di membro dell'organismo in caso di assenza o impedimento del rappresentante. I rappresentanti e i supplenti sono nominati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per garantire l'equilibrio di genere nella nomina dei rappresentanti e supplenti.
2. In linea di principio i rappresentanti delle parti sono a livello di vicepresidente o equivalente.
3. Ciascuna parte ha piena facoltà di procedere alla sostituzione o alla riconferma del proprio rappresentante o supplente, adoperandosi sempre per garantire l'equilibrio di genere tra i rappresentanti e i supplenti. In ogni caso il mandato del rappresentante o del supplente cessa automaticamente quando ne cessa la carica nella parte che rappresenta.
4. L'organismo delibera per consenso, salvo esplicita disposizione contraria del regolamento interno da adottare a norma dell'articolo 14 per quanto riguarda le questioni procedurali e amministrative.

*Articolo 4***Presidente dell'organismo**

1. Il rappresentante di ciascuna parte presiede l'organismo a rotazione per un periodo di un anno, a meno che la parte decida di rinunciare al proprio diritto. La rotazione delle parti segue l'ordine delle istituzioni riportato nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. Una volta esaurito l'elenco, la rotazione prosegue con i due organi consultivi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Continua poi con la Banca europea per gli investimenti qualora diventi parte a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del presente accordo.
2. Il presidente organizza i lavori dell'organismo assicurando che siano adottate le opportune misure organizzative e procedurali e trasmettendo tutte le informazioni e i documenti necessari all'attenzione dei membri dell'organismo.

*Articolo 5***Esperti indipendenti**

1. L'organismo è assistito da cinque esperti indipendenti che partecipano a tutte le sue riunioni in veste di osservatori e consigliano i membri su qualsiasi questione etica connessa al mandato dell'organismo («esperti indipendenti»). Gli esperti indipendenti designano tra loro un relatore. Gli esperti indipendenti rispettano i più elevati standard etici, che sono almeno equivalenti alle norme minime comuni.
2. Gli esperti indipendenti sono nominati in considerazione della loro competenza, esperienza, indipendenza e qualità professionali. Gli esperti indipendenti hanno precedenti impeccabili per quanto concerne la condotta professionale ed esperienza in posizioni di alto livello in organizzazioni pubbliche europee, nazionali o internazionali. Gli esperti indipendenti sono selezionati su proposta di una parte e per consenso delle parti in esito a una procedura volta a ricercare in modo trasparente le migliori personalità disponibili su cui le parti possano giungere a un consenso. L'organismo stabilisce le modalità dettagliate della procedura.
3. Gli esperti indipendenti dichiarano all'organismo qualsiasi conflitto di interessi che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità. In tal caso l'organismo decide se sia necessario adottare misure e, se del caso, quali.
4. Nel nominare gli esperti indipendenti le parti si adoperano per garantire l'equilibrio di genere e la diversità geografica.
5. Il mandato degli esperti indipendenti ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta. Se un esperto indipendente cessa le funzioni prima della fine del mandato triennale o se le parti decidono per consenso di revocare la nomina di un esperto indipendente, le parti nominano per consenso un nuovo esperto indipendente per tre anni.

6. Ai fini prettamente amministrativi gli esperti indipendenti ricevono dalla Commissione lo status di consigliere speciale e dipendono dalla Commissione dal punto di vista amministrativo. Ricevono il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Percepiscono un'indennità giornaliera per giorno di lavoro calcolata sulla base della retribuzione di un funzionario dell'Unione di grado AD12.

Articolo 6

Mandato dell'organismo

1. L'organismo contribuisce a promuovere una cultura comune dell'etica e della trasparenza tra le parti, in particolare elaborando norme minime comuni e favorendo lo scambio delle migliori pratiche in materia.
2. I compiti dell'organismo sono i seguenti:
 - a) elaborare norme minime comuni di condotta per i membri delle parti negli ambiti di cui all'articolo 8;
 - b) aggiornare le norme minime comuni conformemente all'articolo 9;
 - c) procedere a scambi di opinioni sulla base dell'autovalutazione effettuata da ciascuna parte o da un organismo o organo dell'Unione che partecipa volontariamente per quanto riguarda l'allineamento delle norme interne alle norme minime comuni in conformità dell'articolo 10;
 - d) fornire alle parti un'interpretazione in astratto delle norme minime comuni;
 - e) promuovere la cooperazione tra le parti su questioni di interesse comune connesse alle norme interne di condotta per i rispettivi membri e promuovere gli scambi con qualsiasi altra organizzazione europea, nazionale o internazionale le cui attività rilevino ai fini dell'elaborazione delle norme minime comuni;
 - f) presentare una relazione annuale conformemente all'articolo 18.
3. Il funzionamento dell'organismo non incide sulle competenze delle parti né sui rispettivi poteri di organizzazione interna. Fatto salvo l'articolo 7 l'organismo non è in particolare competente dell'applicazione ai singoli casi delle norme interne di una parte.

Articolo 7

Consultazione degli esperti indipendenti effettuata da una parte

1. La parte che lo ritenga particolarmente pertinente, in casi che richiedono particolare attenzione o ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento di una norma etica, può consultare gli esperti indipendenti e porre loro domande per appurare se le dichiarazioni di interessi o qualsiasi altra dichiarazione scritta standardizzata dei propri membri, ovvero elementi o bozze di siffatte dichiarazioni, siano conformi alle norme minime comuni elaborate dall'organismo e rispecchiate dalla parte nelle proprie norme interne. In attesa di un accordo sulle norme minime comuni, siffatte domande possono essere sottoposte agli esperti indipendenti sulla base di altre norme pertinenti applicabili alla parte.
2. La parte decide in merito alla consultazione e alle domande da porre agli esperti indipendenti conformemente alle proprie norme.
3. In risposta alla consultazione o alle domande gli esperti indipendenti trasmettono alla parte un parere scritto riservato e non vincolante. Il parere è formulato entro un termine ragionevole concordato con la parte. Il parere degli esperti indipendenti che non è adottato all'unanimità riporta ogni posizione dissenziente. Le deliberazioni degli esperti indipendenti hanno carattere riservato.
4. Al fine di orientare la valutazione dell'organismo circa la necessità di elaborare o aggiornare le norme minime comuni, gli esperti indipendenti presentano un resoconto annuale, in forma anonima e aggregata, delle consultazioni e delle domande presentate dalle parti e del relativo seguito, e, se del caso, raccomandano all'organismo di elaborare o aggiornare le norme minime comuni.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il mandato dell'organismo a norma dell'articolo 6.

*Articolo 8***Elaborazione delle norme minime comuni**

1. Conformemente all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, le norme minime comuni sono elaborate nel rispetto dei diritti e degli obblighi dei membri delle parti derivanti dai trattati e dalle altre norme a essi applicabili. Le norme minime comuni non incidono sul sistema di bilanciamento dei poteri istituito dai trattati.
2. Le norme minime comuni riguardano i seguenti ambiti:
 - a) interessi finanziari e non finanziari che i membri delle parti sono tenuti a dichiarare;
 - b) attività esterne dei membri delle parti nel corso del mandato;
 - c) accettazione di doni, ospitalità o viaggi offerti da terzi ai membri delle parti nel corso del mandato;
 - d) accettazione di ricompense, decorazioni, premi e onorificenze da parte dei membri delle parti nel corso del mandato;
 - e) attività dei membri delle parti dopo la fine del mandato;
 - f) misure di condizionalità e misure complementari di trasparenza ai sensi e nell'ambito dell'accordo interistituzionale, del 20 maggio 2021, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda le riunioni dei membri delle parti con rappresentanti di interessi quali definiti all'articolo 2, lettera a), del medesimo accordo.
3. L'organismo elabora altresì norme minime comuni per quanto riguarda:
 - a) le procedure generali stabilite dalle parti per garantire e monitorare il rispetto delle rispettive norme etiche interne, in particolare su questioni quali le normali attività di sensibilizzazione, la composizione e i compiti degli organi interni responsabili delle questioni etiche, i meccanismi di segnalazione alla parte interessata in caso di sospetta violazione delle norme etiche (comprese le segnalazioni di presunte molestie che coinvolgono membri delle parti e le azioni intraprese per dar seguito alla segnalazione e per la protezione degli informatori dalle ritorsioni) e le procedure per l'avvio o l'adozione di misure adeguate in caso di violazione;
 - b) i requisiti di pubblicazione negli ambiti di cui al paragrafo 2.
4. L'organismo può elaborare ulteriori norme minime comuni in ambiti diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 e 3.
5. L'organismo concorda le norme minime comuni entro sei mesi dalla nomina dei membri e degli esperti indipendenti, rispettivamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 2, ed entro sei mesi dalla decisione di elaborare ulteriori norme minime comuni in forza del paragrafo 4.
6. Le norme minime comuni sono formalizzate per iscritto e, tenendo debitamente conto dell'autonomia di ciascuna parte, sono comunicate a tutte le parti. Le norme minime comuni sono pubblicate sul sito web dell'organismo.

*Articolo 9***Aggiornamento delle norme minime comuni**

1. L'organismo valuta la necessità di un aggiornamento delle norme minime comuni qualora uno o più dei suoi membri ritengano necessaria una revisione.
2. La revisione può essere ritenuta necessaria in particolare in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di norme etiche nuove o modificate di organizzazioni internazionali, di nuovi sviluppi tecnici o della necessità di precisare le norme minime comuni a seguito di problemi ricorrenti.
3. All'aggiornamento delle norme minime comuni si applica l'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

⁽²⁾ GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.

*Articolo 10***Scambio di opinioni sulle autovalutazioni delle parti**

1. Ciascuna parte effettua un'autovalutazione scritta delle proprie norme interne e del relativo allineamento alle norme minime comuni e ai loro eventuali aggiornamenti.
2. Ciascuna parte conclude l'autovalutazione entro quattro mesi dalla comunicazione delle norme minime comuni alle parti.
3. Il rappresentante della parte interessata presenta l'autovalutazione in una riunione dell'organismo.
4. Gli esperti indipendenti elaborano un parere scritto su ciascuna autovalutazione entro due mesi dalla riunione dell'organismo. Il parere degli esperti indipendenti che non è adottato all'unanimità riporta ogni posizione dissidente. Le deliberazioni degli esperti indipendenti hanno carattere riservato.
5. Entro due mesi dal ricevimento del parere scritto di cui al paragrafo 4, l'organismo procede a uno scambio di opinioni sulla base dell'autovalutazione e del parere scritto.
6. La segreteria dell'organismo redige una relazione che sintetizza lo scambio di opinioni di cui al paragrafo 5 ed espone le osservazioni conclusive. L'organismo può modificare la relazione prima di approvarla. L'organismo approva la relazione entro i due mesi di cui al paragrafo 5. Il parere scritto degli esperti indipendenti è parte integrante della relazione.
7. Ciascuna parte riesamina e, qualora lo ritenga opportuno, aggiorna le proprie norme interne entro quattro mesi dalla data in cui l'organismo ha approvato la relazione.
8. L'autovalutazione e la relazione sono pubblicate sul sito web dell'organismo.

*Articolo 11***Scambio di buone pratiche**

1. L'organismo tiene almeno una riunione annuale dedicata agli aspetti etici di interesse comune e allo scambio delle migliori pratiche tra le parti.
2. L'organismo può invitare a detta riunione rappresentanti di qualsiasi organizzazione pubblica nazionale, europea o internazionale la cui attività sia ritenuta pertinente per la definizione delle norme.

*Articolo 12***Riunioni dell'organismo**

1. Le riunioni dell'organismo, compresi gli esperti indipendenti, sono indette dal presidente.
2. Oltre alle riunioni indette in applicazione degli articoli da 8 a 11, il presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di una parte entro un mese dal ricevimento della richiesta, indire riunioni supplementari per discutere questioni di interesse comune.

*Articolo 13***Conflitti di interessi di membri dell'organismo**

1. I membri dell'organismo evitano qualsiasi situazione che possa compromettere la loro indipendenza o imparzialità nell'esercizio della funzione in seno all'organismo.
2. I membri dell'organismo dichiarano prontamente al presidente qualsiasi situazione che comprometta la loro indipendenza o imparzialità nello svolgimento dei compiti in seno all'organismo. Se siffatta situazione si verifica, la parte interessata sostituisce il membro con il supplente finché il membro non potrà nuovamente partecipare ai lavori dell'organismo. Se la situazione coinvolge anche il supplente, la parte interessata designa un supplente temporaneo per tutta la durata della situazione. Se la situazione coinvolge il presidente, questi è sostituito temporaneamente dal membro dell'organismo che al momento rappresenta la parte destinata ad esercitare la presidenza successiva nella rotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

*Articolo 14***Regolamento interno**

L'organismo adotta il proprio regolamento interno, che è pubblico, e lo modifica ove necessario.

*Articolo 15***Rimborso delle spese**

Le spese sostenute dai membri dell'organismo in relazione alle funzioni esercitate in seno all'organismo sono a carico della parte che il membro rappresenta.

*Articolo 16***Segreteria dell'organismo**

1. L'organismo dispone di una segreteria. La segreteria è una struttura operativa comune istituita per la gestione del funzionamento dell'organismo. Compongono la segreteria, per ciascuna parte, il funzionario responsabile delle norme etiche per i rispettivi membri e i suoi collaboratori.

2. La segreteria è ufficialmente ospitata presso la Commissione e opera sotto il coordinamento del funzionario che, nella parte che presiede l'organismo, è responsabile delle norme etiche per i membri di tale parte, ovvero sotto il coordinamento di un funzionario designato specificamente a tal fine dalla parte che presiede l'organismo («coordinatore»). Il coordinatore rappresenta la segreteria e ne sovrintende il lavoro quotidiano nell'interesse comune delle parti.

3. La segreteria:

- a) riferisce all'organismo, ne prepara le riunioni, gli presta assistenza operativa nello svolgimento dei compiti ad esso affidati e redige la relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 6;
- b) redige la bozza di relazione annuale di cui all'articolo 18;
- c) inoltra tutta la corrispondenza dell'organismo in entrata e in uscita al presidente e alla parte interessata dalla corrispondenza;
- d) svolge qualsiasi altra attività necessaria per l'attuazione efficace del presente accordo, anche assistendo gli esperti indipendenti nei compiti affidati loro dal presente accordo.

*Articolo 17***Risorse**

1. Le parti si impegnano, mediante un protocollo d'intesa tra i rispettivi segretari generali o titolari di carica equivalente da concordare entro tre mesi dalla nomina dei membri dell'organismo, a mettere a disposizione le risorse umane, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione efficace del presente accordo, compresa la disponibilità di un numero sufficiente di unità di personale per la segreteria.

2. Le parti si suddividono le spese relative alla segreteria dell'organismo e agli esperti indipendenti in proporzione all'entità del rispettivo bilancio amministrativo. Forniscono alla Commissione una compensazione finanziaria all'inizio di ciascun esercizio finanziario. Le eventuali spese derivanti da una consultazione a norma dell'articolo 7 sono a carico della parte che effettua la consultazione. Il protocollo d'intesa di cui al paragrafo 1 stabilisce le modalità particolareggiate di attuazione del presente paragrafo, compreso un meccanismo che permetta di tener conto dello status di osservatrice della Corte di giustizia dell'Unione europea mediante un adeguamento al ribasso, dell'ordine del 50 %, del suo contributo. Il protocollo d'intesa è riesaminato annualmente o entro un termine inferiore, se ritenuto necessario da una parte, ed è modificato ove necessario.

3. L'organismo rivolge qualsiasi richiesta di spese amministrative supplementari di carattere eccezionale alle parti, le quali esaminano e approvano le richieste di bilancio dell'organismo su base annuale conformemente alle rispettive norme interne.

*Articolo 18***Relazione annuale**

1. L'organismo adotta una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, previa discussione nella riunione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
2. La relazione annuale è pubblicata sul sito web dell'organismo.

*Articolo 19***Sito web**

1. L'organismo ha un sito web in cui le informazioni relative alle sue attività sono messe a disposizione del pubblico.
2. Il sito web riporta in particolare i seguenti elementi:
 - a) la composizione dell'organismo, il calendario delle riunioni e gli ordini del giorno delle riunioni;
 - b) le norme minime comuni;
 - c) le autovalutazioni e le relazioni di cui all'articolo 10, rispettivamente paragrafo 1 e 6;
 - d) tutte le norme applicabili di tutte le parti negli ambiti contemplati dalle norme minime comuni.
3. Il sito web riporta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 relative agli organi e organismi dell'Unione che partecipano volontariamente a norma dell'articolo 20.

*Articolo 20***Partecipazione volontaria di organi e organismi dell'Unione diversi dalle parti**

1. Gli organi e organismi dell'Unione diversi dalle parti possono comunicare all'organismo l'intenzione di applicare volontariamente l'intera serie di norme minime comuni da esso elaborate, o che esso elaborerà, in relazione alle norme applicabili alle persone, diverse dal rispettivo personale, che svolgono una funzione analoga a quelle svolte dai membri delle parti.
2. L'organismo invita l'organo o organismo dell'Unione interessato a effettuare un'autovalutazione scritta delle proprie norme interne e del relativo allineamento alle norme minime comuni e a designare un rappresentante che partecipi a uno scambio di opinioni con i membri dell'organismo. Si applicano conseguentemente l'articolo 10, paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 15.
3. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* quando l'organismo elabora ulteriori norme minime comuni o aggiorna le norme minime comuni vigenti.
4. Gli organi e organismi dell'Unione che effettuano la comunicazione all'organismo a norma del paragrafo 1 contribuiscono al finanziamento dell'organismo. Le modalità dettagliate sono stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

*Articolo 21***Riesame**

Le parti riesaminano il presente accordo ogni tre anni o quando raccomandato dall'organismo, al fine di migliorare e rafforzare il funzionamento del presente accordo così come, se del caso, il mandato e la governance dell'organismo e il mandato degli esperti indipendenti.

Articolo 22

Disposizioni transitorie e di altro tipo

1. In deroga alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terza frase, nell'anno di istituzione dell'organismo gli esperti indipendenti sono nominati per un mandato completo tra i membri correnti o passati degli organismi interni alle parti responsabili delle questioni etiche, a esclusione dei membri in carica delle parti. Gli esperti indipendenti sono nominati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Al fine di scaglionare il rinnovo, il primo mandato di tre dei cinque esperti indipendenti, scelti mediante sorteggio, è limitato a due anni.
2. I termini di cui al paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2, possono essere prorogati per motivi giustificati obiettivamente, in particolare se ricadono in un periodo di nuova costituzione della parte.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è vincolante per le parti.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, le parti convengono di rispecchiare le norme minime comuni elaborate dall'organismo nelle proprie norme interne, mediante decisioni adottate in forza dei rispettivi poteri di organizzazione interna, e di adottare le misure appropriate ai fini dell'attuazione del presente accordo.
3. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

Per il Parlamento europeo


The President



Roberta METSOLA

Per il Consiglio dell'Unione europea

*Ambassador,
Permanent Representative
of the Kingdom of Belgium to the EU
Presidency-in-office*



Willem van de VOORDE

Per la Commissione europea

on behalf of the President

The Vice-President



Věra JOUROVÁ

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea

The President



Koen LENAERTS

Per la Banca centrale europea

The President



Christine LAGARDE

Per la Corte dei conti europea

The President



Tony MURPHY

Per il Comitato economico e sociale europeo

The President



Oliver RÖPKE

Per il Comitato europeo delle regioni

The Vice-President



Luca MENESINI